legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 2/2019
del 10 gennaio 2019

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA

La tassazione dei dividendi distribuiti per il tramite di società intermedie
L'inerenza dei costi sostenuti in sede di quotazione

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'applicabilità degli studi di settore all'Imposta sul valore aggiunto

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere della prova in caso di contestazione di antieconomicità
La competenza dei contratti di appalto
Il criterio di valorizzazione delle spese di rappresentanza dai costi per pubblicità
La capitalizzazione dei costi aventi utilità pluriennale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La rappresentazione in bilancio dei contratti di leasing

La tassazione dei dividendi distribuiti per il tramite di società intermedie

Agenzia delle entrate – Principio di dritto del 31 dicembre 2018, n.20

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di imposizione integrale dei dividendi, di cui all'art.89, comma 3 del Tuir, nel caso in cui, gli utili siano distribuiti da una società "veicolo" controllata, cd. *conduit*, ai sensi della direttiva del Consiglio, 23 luglio 1990, n.90/435/CEE e residente in uno Stato membro, ma provenienti da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, la circostanza che la società intermedia UE abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina delle *Controlled foreign companies*, di cui all'art.167, comma 8-*bis* del Tuir, non essendo considerata una costruzione di puro artificio, non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l'imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.

torna su

L'inerenza dei costi sostenuti in sede di quotazione

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 27 dicembre 2018, n.19

L'Agenzia delle entrate, ha chiarito che, i costi sostenuti dall'impresa e legati all'ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti, ai sensi dell'art.109, comma 5 del Tuir, l'attività dell'impresa che sta procedendo alla quotazione, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l'operazione avvenga tramite offerta pubblica di vendita e dunque, senza aumento di capitale.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'applicabilità degli studi di settore all'Imposta sul valore aggiunto

Corte di Giustizia – Sentenza del 21 novembre 2018, causa C-648/16

La Corte di Giustizia, in tema di accertamento, ha chiarito che, la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità consentono, all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra redditi dichiarati e redditi stimati, sulla base di studi di settore, di ricorrere a metodi di accertamento induttivo. Inoltre, aggiunge la Corte, al fine di accertare il volume d'affari e procedere con le relative rettifiche Iva, è necessario che, al contribuente sia concesso contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'Imposta sul valore aggiunto.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere della prova in caso di contestazione di antieconomicità

Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 dicembre 2018, n.33087

La Corte di Cassazione, sia in tema di imposte dirette, che materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria può desumere il reddito in via induttiva, ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d) del dpr 29 settembre 1973, n.600 e dell'art.54, commi 2 e 3 del Decreto Iva. Secondo la stessa Corte, tuttavia, la determinazione induttiva del reddito deve avvenire sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

torna su

La competenza dei contratti di appalto

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 dicembre 2018, n.32958

La Corte di Cassazione, in materia di determinazione del reddito d'impresa, ha chiarito che, le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassative e inderogabili, non essendo consentito, al contribuente, ascrivere un componente positivo o negativo del reddito a un esercizio diverso da quello individuato, dall'art.109 del Tuir, come esercizio di competenza. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d'impresa esclusivamente i ricavi (i) per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovvero (ii) relativi agli ordini per i quali ci sia stata accettazione da parte del committente.

torna su

Il criterio di valorizzazione delle spese di rappresentanza dai costi per pubblicità

Corte di Cassazione – Sentenza del 14 dicembre 2018, n.32436

La Corte di Cassazione, in tema di redditi d'impresa, ha chiarito che, la distinzione tra spese di rappresentanza, di cui all'art.108, comma 2 del Tuir, e spese di pubblicità va individuata anche negli obiettivi strategici perseguiti mediante il sostenimento di tali costi. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, le spese di rappresentanza, sono finalizzate (i) alla crescita d'immagine (ii) a conseguire un maggior prestigio, e (iii) al potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, le spese di pubblicità hanno una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.

torna su

La capitalizzazione dei costi aventi utilità pluriennale

Corte di Cassazione – Sentenza del 14 dicembre 2018, n.32419

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che, i costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo aventi, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n.5 c.c., utilità pluriennale e natura straordinaria, possono, previo consenso del collegio sindacale, essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale anziché essere imputati a Conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, qualora la società ritenga, in base a una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale. Tale valutazione, aggiunge la Suprema Corte, deve tenere conto del fatto che, l'iscrizione di queste spese nell'attivo dello Stato patrimoniale è consentita, oltre che dall'utilità pluriennale, anche dalla circostanza che esse non abbiano avuto, come contropartita, l'incremento di valore di specifici beni o diritti già iscritti in bilancio.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La rappresentazione in bilancio dei contratti di *leasing*

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 9 ottobre 2018, n.4221/16/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla contabilizzazione dei contratti di *leasing*. In particolare, la Commissione ha chiarito che, è consentito, anche per le società che non applicano i principi contabili internazionali (ma adottano gli OIC), l'utilizzo del criterio finanziario, anziché di quello patrimoniale, per contabilizzare un'operazione di locazione finanziaria, se ciò può servire, ai sensi dell'art.2423 del cod. civ., a rappresentare l'operazione con chiarezza.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it